



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
**DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese**

## Risoluzione n. 52507 del 15 aprile 2015

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande – Operatore di vendita 1 categoria ccnl per il settore terziario

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesta Provincia chiede se un soggetto che abbia lavorato presso un'azienda che esercita attività di vendita all'ingrosso di generi alimentari con la qualifica di viaggiatore e la mansione di operatore di vendita 1 categoria, con riferimento al ccnl per il settore terziario, possa essere considerato in possesso del requisito professionale per l'avvio e l'esercizio di attività commerciali al dettaglio relative alla vendita di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i..

Al riguardo al scrivente Direzione rappresenta quanto segue.

Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive integrazioni e modificazioni ad opera del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, ai fini della verifica del possesso della qualificazione professionale richiesta, al citato articolo 71, comma 6, dispone che *“L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

- a) *omissis*
- b) *avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale*
- c) *omissis”*.



Stante il disposto della lettera b) del comma 6 del citato articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, la scrivente precisa che la qualifica del lavoratore deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

Fermo quanto sopra, il soggetto in questione è un lavoratore dipendente con mansioni di operatore di vendita, ovvero colui che promuove affari su una determinata area, secondo le istruzioni ricevute dall'azienda.

Al riguardo, facendo seguito a quanto già sottolineato con precedente parere n. 163542 dell'8-10-2013, che si allega, ad avviso della scrivente, a prescindere dal livello di inquadramento, la tipologia di mansione effettuata non consente di poter considerare valida tale pratica professionale in quanto l'attività oggettivamente svolta non attiene né alla vendita, né all'amministrazione, né alla preparazione degli alimenti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)